

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO

BARILLARI – LAPOLLA – CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: barillari@tpservice.it lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 1/2015

Genova, 16/01/2015

Oggetto: LEGGE DI STABILITÀ 2015 IN SINTESI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014, n.300 (S.O. n.99), la Legge di Stabilità 2015, (L. n.190 del 23 dicembre 2014).

Nella tabella che segue si riepilogano le principali disposizioni che impattano sull'amministrazione del personale: tra le principali novità si segnala l'esenzione contributiva per i contratti a tempo indeterminato sottoscritti nel 2015 e la possibilità, da parte del lavoratore, di ottenere il Tfr maturando in busta paga.

Si rimanda a successive informative per l'approfondimento dei temi più rilevanti.

| Credito Irpef dipendenti | |
|---------------------------------|--|
| Art.1, co.12, 13, 15, 27 e 129 | <p>Viene reso strutturale il <i>bonus</i> Irpef (<i>c.d. 80 euro</i>) mediante la modifica del co.1-bis, art.13 Tuir (d.P.R. n.917/86).</p> <p>Il credito spetta nel caso in cui vi sia un'imposta lorda residua dopo l'applicazione della detrazione per lavoro dipendente nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">• € 960,00, se il reddito complessivo non è superiore a € 24.000,00;• € 960,00, se il reddito complessivo è superiore a € 24.000,00, ma non a € 26.000,00. <p>Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 26.000,00, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 2.000,00.</p> <p>Ai fini della determinazione del reddito complessivo per il riconoscimento del credito Irpef, non si tiene conto della parziale imponibilità (si considera quindi l'intero reddito percepito) per il rientro dei lavoratori in Italia (incentivo fiscale previsto dalla L. n.238/10, art.3, co.1) e per il rientro di ricercatori scientifici e docenti residenti all'estero (art.17, co.1, D.L. n.185/08 e art.44, co.1, D.L. n.78/10).</p> <p>Ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di Tfr in busta paga (co.26, L. n.190/14), nonché di quelle erogate per il sostegno alla natalità e alle adozioni (co.125 e 126, L. n.190/14).</p> <p>Il credito d'imposta deve essere riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso, e viene recuperato mediante compensazione (D.Lgs. n.241/97).</p> |

Esenzione buoni pasto (*ticket restaurant*)

| | |
|--------------------|---|
| Art.1, co.16-17 | A decorrere dal 1° luglio 2015, il limite di esenzione da imposizione dei <i>ticket restaurant</i> è portato da € 5,29 a € 7,00, purché siano in forma elettronica. |
|--------------------|---|

Durc e cessione crediti P.A.

| | |
|-----------------|--|
| Art.1, co.18 | Ai fini della cessione dei crediti verso la P.A. certificati mediante la piattaforma telematica (D.L. n.66/14), la regolarità contributiva è definitivamente attestata dal Durc in corso di validità, allegato all'atto di cessione o acquisito dalla P.A. ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento, le P.A. debtrici acquisiscono il documento esclusivamente nei confronti del cessionario. |
|-----------------|--|

Compensazione ruoli/crediti P.A.

| | |
|-----------------|--|
| Art.1, co.19 | È confermata anche per il 2015 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali con i crediti verso la P.A. certificati (art.12, co.7- <i>bis</i> , D.L. n.145/13). Il regolamento attuativo sarà emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (1° gennaio 2015). |
|-----------------|--|

Irap

| | |
|--------------------|--|
| Art.1, co.20-25 | <p>È previsto lo storno dalla base imponibile Irap del costo del personale a tempo indeterminato. Infatti, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, le imprese (società di capitali ed enti commerciali, società di persone e imprese individuali, banche e imprese di assicurazione, imprese agricole) potranno dedurre la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei co.1, lett.a), 1-<i>bis</i>, 4-<i>bis</i>.1 e 4-<i>quater</i>, art.11, D.Lgs. n.446/97.</p> <p>Per i produttori agricoli e le società agricole, la deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta, purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia una durata almeno triennale.</p> <p>Sempre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le imprese che non si avvalgono di dipendenti hanno diritto a un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione Irap, pari al 10% dell'imposta lorda.</p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, sono abrogate le riduzioni delle aliquote Irap disposte dal D.L. n.66/14, fatti salvi gli effetti ai fini della determinazione dell'acconto in via previsionale.</p> <p>Si prevede, infine, che ai fini della deduzione dall'Ires, debba essere presa in considerazione la nuova deduzione Irap; inoltre, per l'applicazione della deduzione Irap per le imprese agricole è necessario attendere l'autorizzazione da parte della Commissione Europea.</p> |
|--------------------|--|

Tfr in busta paga

Art.1,
co.26-34

Mediante l'introduzione del nuovo co.756-bis alla L. n.296/06 (Finanziaria 2007), è prevista in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità di percepire la quota maturanda del Tfr, compresa quella eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima come parte integrante della retribuzione. Per la piena operatività, è necessario attendere l'emanazione del regolamento attuativo mediante D.P.C.M..

La disposizione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro.

Inoltre, sono esclusi dalla possibilità di liquidare il Tfr in busta paga i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e le aziende dichiarate in crisi (art.4, L. n.297/82).

Una volta esercitata la manifestazione di volontà per la liquidazione con la retribuzione ordinaria, essa è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

Il Tfr in busta paga è assoggettato alla tassazione ordinaria, ma non è imponibile ai fini previdenziali e non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposizione fiscale sul Tfr (art.19 Tuir).

A garanzia delle problematiche finanziarie che potrebbe generare il pagamento in busta paga del Tfr, i datori di lavoro che non intendono usare risorse proprie possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito fondo costituito presso l'Inps: in tal caso, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'Inps apposita certificazione del Tfr, sulla base della quale potrà presentare richiesta di finanziamento alle banche che aderiscono all'apposito quadro tra Ministero del Lavoro, dell'Economia e l'ABI. Al finanziamento non possono essere applicati tassi superiori al tasso di rivalutazione del Tfr.

Per i datori di lavoro che abbiano un numero di addetti pari o superiore a 50, si applicano al Tfr liquidato le misure compensative previste dall'art.10, D.Lgs. n.252/05, così come ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti e non optino per l'accesso al credito sopra definito.

Viceversa, nel caso abbiano optato per il finanziamento, alle imprese con meno di 50 addetti come misura compensativa si applica solo il co.2, art.10, D.Lgs. n.252/05 (esonero versamento Fondo di Garanzia Tfr).

I datori di lavoro che accedono al finanziamento devono versare un contributo pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come Tfr in busta paga, al netto del contributo pari allo 0,50% (L. n.297/82, art.3).

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità, sarà emanato il regolamento attuativo mediante D.P.C.M..

Piccola mobilità

Art.1,
co.114

I datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti alle liste di mobilità, ai sensi del D.L. n.4/08, cioè lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, possono beneficiare degli sgravi contributivi previsti dagli artt.8, co.2, e 25, co.9, L. n.223/91, nel limite massimo complessivo di € 35.550.000,00.

Esonero contributivo per nuove assunzioni

| | |
|------------------------------|--|
| <p>Art.1, co.118-120</p> | <p>Con esclusione del settore agricolo, a cui si applicano disposizioni particolari, per i datori di lavoro privati è previsto, in riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, in riferimento alla data di stipula dei contratti, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo pari a € 8.060,00.</p> <p>Per poter beneficiare della riduzione, i lavoratori non devono essere stati impiegati nei sei mesi precedenti con contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e l'esonero non spetta "con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito" in una precedente assunzione a tempo indeterminato.</p> <p>Tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni. Inoltre, non spetta in caso di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (1° gennaio 2015), anche in società controllate o collegate.</p> <p>Nel settore agricolo, sono esclusi i lavoratori che nel 2014 siano stati occupati a tempo indeterminato o a termine iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate non inferiore a 250 con riferimento all'anno solare 2014.</p> |
|------------------------------|--|

Soppressione benefici L. n.407/90

| | |
|--------------------------|---|
| <p>Art.1, co.121</p> | <p>I benefici contributivi <i>ex art.8, co.9, L. n.407/90</i>, sono soppressi con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.</p> |
|--------------------------|---|

Autotrasporto

| | |
|--------------------------|--|
| <p>Art.1, co.248</p> | <p>Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Il committente è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto di trasporto, a verificare la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa mediante acquisizione di un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non inferiore a tre mesi, dalla quale risulta la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi.</p> <p>In caso di mancata verifica, il committente è obbligato in solido con il vettore, entro un anno dalla cessazione del contratto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, contributi e premi dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto. In caso di contratto di trasporto non in forma scritta e in assenza della verifica, la responsabilità in solido si estende agli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada.</p> |
|--------------------------|--|

Fondi pensione e Tfr

| | |
|------------------------------|--|
| <p>Art.1, co.621-625</p> | <p>I Fondi Pensione sono soggetti a una maggiore imposta sostitutiva pari al 20% dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014. Modificati anche i criteri di determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è prevista ora un'aliquota pari al 17%, che si applicherà alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.</p> |
|------------------------------|--|

Ravvedimento operoso

Art.1, co.637-640
 Oltre alla modifica del tasso di interesse legale, che passa dall'1% allo 0,50% grazie al D.M. 11 dicembre 2014, dal 2015 cambia anche la disciplina del ravvedimento operoso, destinato a diventare il principale strumento di regolarizzazione spontanea della propria posizione.
 Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015 incidono sulla disciplina dell'istituto modificandone le regole di base e differenziandole in relazione alle tipologie di tributi tra quelli gestiti dall'Agenzia delle Entrate (ad es. Irpef, Iva, Irap etc.) e altri tributi (ad es. Tasi, Imu, Cciaa etc.). Sarà consentito un utilizzo dell'istituto più ampio con riguardo alle casistiche, mediante modifiche alla cause ostantive, sia con riguardo ai termini, mediante l'ampliamento delle tempistiche di utilizzo.

Passano da 3 a 7 le ipotesi di riduzione della sanzione come sintetizzato di seguito:

| Art.13, D.Lgs. n.472/97 | Oggetto | Misura della sanzione ridotta |
|--|--|-------------------------------|
| Disposizioni già esistenti e confermate | | |
| Lett.a) | Tardivi versamenti, se eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza | 1/10 del minimo |
| Lett.b) | Regolarizzazione di errori ed omissioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore | 1/8 del minimo |
| Lett.c) | Omissione della presentazione della dichiarazione, se questa presentata con ritardo non superiore a 90 giorni | 1/10 del minimo |
| Disposizioni aggiunte dalla Legge di Stabilità 2015 | | |
| Lett.a-bis) | Regolarizzazione di errori e omissioni entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore | 1/9 del minimo |
| Lett.b-bis) | Solo per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate: regolarizzazione di errori e omissioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore | 1/7 del minimo |
| Lett.b-ter) | Solo per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate: regolarizzazione di errori ed omissioni oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore | 1/6 del minimo |

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| Lett.b- quater) | Regolarizzazione di errori e omissioni dopo la constatazione della violazione <i>ex art.24</i> , L. n.4/29, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt.6, co.3, o 11, co.5, D.Lgs. n.471/97 (si ritiene applicabile, dato il riferimento alla L. n.4/29, concernente i tributi dello Stato, ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate) | 1/5 del minimo |
|--------------------|--|-------------------|

Rimborsi 730

| | |
|------------------|--|
| Art.1, co.726 | Al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi Irpef da parte dei sostituti d’imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale, la Legge di Stabilità 2014 ha disposto che l’Agenzia delle Entrate effettui controlli preventivi sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a € 4.000,0 ed effettui direttamente il rimborso che ora, ad opera delle Legge di Stabilità 2015, dovrà avvenire non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione o dalla data della trasmissione della dichiarazione, se successiva. |
|------------------|--|

Auspicando di aver esposto in maniera esaurientemente chiara la normativa riferita all’oggetto della presente rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Ragg. BARILLARI –LAPOLLA
Dott. CAVALLERI**